



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE N. 13**  
**Data di registrazione 14/02/2023**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

Area Affari Legali, Cultura e Attività di Controllo

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PROC.4755/17 R.G. GIP AL SIG. F. LO NOBILE**

**PREMESSO**

Che l'arch. Francesco Lo Nobile comunicava all'Amministrazione con nota prot. 40403 del 29/11/2018 che era soggetto a procedimento penale n. 4755/17 R.G. ex art 328 comma 2 c.p., contestualmente la scelta del suo difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Lilla Azzarello del Foro di Agrigento, in qualità di responsabile dell'ufficio di urbanistica, a seguito di denuncia di Castronovo Alfonso;

Che il Tribunale di Agrigento con decreto di archiviazione a seguito di opposizione emesso in data 5 ottobre 2018, divenuto irrevocabile in data 16/02/2019, il Gip ha disposto l'archiviazione del procedimento perchè il fatto non sussiste;

CHE con istanza prot. n. 30048/2021 il dipendente ha chiesto il rimborso delle spese legali di difesa, allegando il decreto di archiviazione emesso dal Giudice, Dott. Francesco Provenzano, e fattura quietanzata del proprio difensore ed altri documenti;

RILEVATO PERTANTO che sussistono tutte le condizioni per il rimborso delle spese legali di difesa per i seguenti motivi:

- i fatti sono stati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- diretta connessione del procedimento penale alla carica espletata o ufficio rivestito, come stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11014/2020;
- assenza di conflitto d'interesse;

Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame risultano incostestabili i seguenti presupposti.

- a) il procedimento penale aperto a carico dell'arch. Francesco Lo Nobile è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita;
- b) Per quanto attiene all'assenza del conflitto d'interessi, altro presupposto imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, con l'ordinanza il Gip ha disposto l'archiviazione perchè il fatto non sussiste;

La giurisprudenza consolidata in materia è pacifica nel ritenere che la verifica dell'assenza del conflitto di interesse debba essere valutato caso per caso con l'esame integrale della sentenza. Nel

caso di specie, il Tribunale di Agrigento l'ufficio del Giusice per le indagini preliminari Dott. F. Provenzano ha escluso ogni forma di responsabilità in capo al dipendente disponendo “ l'archiviazione del procedimento **perchè il fatto non sussiste**”. Anche la costituzione di parte civile dell'ente è sintomatica di un conflitto che non consente il rimborso delle spese legali, essendo del tutto evidente, in tali ipotesi, il conflitto d'interessi tra ente e il dipendente ( Cassazione sez. Lav. n. 13624/2002)

Tutto ciò premesso

**VISTI:**

Il DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50

Il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

**DETERMINA**

- 1.Impegnare la complessiva somma di € 2.316,26 al cap. 1880 “ rimborso somme a dipendenti a seguito di sentenza”;
2. Liquidare e pagare all'arch. Francesco Lo Nobile sul numero di conto corrente ove veniva accreditato lo stipendio la somma di € 2.316,26 a titolo di rimborso spese legali per il procedimento penale indicato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Rosa Di Blasi il 14/02/2023

Il Capo Area  
di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)